

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 366191)

LEGGI REGIONALE 16 marzo 2018, n. 12

**Disposizioni in materia di tassa automobilistica.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.**

1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" sono prorogate per un'ulteriore annualità.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" e quantificate in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 2018

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 16 marzo 2018, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 gennaio 2018, dove ha acquisito il n. 309 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Azzalin, Baldin, Riccardo Barbisan, Barison, Bartelle, Berlatto, Boron, Brescacin, Calzavara, Casali, Ciambetti, Ferrari, Finozzi, Forcolin, Fracasso, Gerolimetto, Gidoni, Lanzarin, Michieletto, Montagnoli, Pigozzo, Possamai, Rizzotto, Ruzzante, Salemi, Sandonà, Scarabel, Semenzato, Sinigaglia, Valdegamberi, Villanova e Zottis;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 febbraio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 marzo 2018, n. 12.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015) prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità e delle persone anziane, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.

Il servizio di trasporto, cosiddetto sociale, comprende la rete denominata Stacco, un servizio di trasporto “a chiamata” a favore di soggetti svantaggiati, riguardanti un'azione su un vasto territorio, con la partecipazione di più associazioni e che copre ampie zone del territorio regionale. Oltre a questo vi sono una serie di prestazioni di trasporto non oneroso per i cittadini in stato di bisogno, svolto anche a supporto degli enti locali, ed a favore dei singoli tramite le attività svolte dal volontariato negli ambiti delle persone con disabilità e delle persone anziane o con fragilità.

Stante la rilevanza dell'intervento, che si inserisce nel quadro delle azioni regionali volte a facilitare, in primis, le persone che altrimenti avrebbero difficoltà nel campo della mobilità e dell'accesso ai vari servizi pubblici e privati, in una logica di promozione dell'inclusione sociale, l'odierna proposta intende prorogare anche per l'annualità 2018 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle organizzazioni richiamate. Per lo stesso motivo s'intende estendere l'esenzione, dal 2019, anche alle Associazioni di promozione sociale che operano negli ambiti sopra descritti, rendendo così strutturale l'azione di sostegno al trasporto delle persone con disabilità e non più legata a continue proroghe, garantendo inoltre alle associazioni stesse una miglior programmazione delle proprie attività e la certezza del prezioso e fondamentale servizio.

Il progetto di legge si compone di un unico articolo che prescrive al primo comma i termini della proroga e al secondo comma i mezzi finanziari per far fronte alla spesa prevista.

La Prima Commissione consiliare, dopo aver acquisito il parere favorevole della Quinta Commissione in ordine al progetto di legge oggi in esame, nella seduta del 20 febbraio 2018, conclusi i propri lavori, lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Movimento 5 Stelle e della componente politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto.”

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2015 è il seguente:

“Art. 3 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni.

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al comma 1, in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, i soggetti interessati comunicano alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto dei disabili e anziani.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto, per una sola annualità, dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2015 ed in euro 100.000,00 per l'esercizio 2016, allocate nell'upb E0002 "Tassa automobilistica regionale" si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni dell'upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente" del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017."

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali.